

COMUNE DI VALLEFOGLIA
Provincia di Pesaro e Urbino

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’ IMMOBILE
“TEATRO - EX CINEMA BRANCA”

Rep. n.

L’anno duemilaventuno (2021) il giorno (...) del mese di nel Palazzo del Comune di Vallefoglia sito in località Sant’Angelo in Lizzola, Piazza IV Novembre n. 6, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge,

fra i Signori:

- ... domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Responsabile Settore 2 e come tale legale rappresentante del Comune di Vallefoglia, Cod. Fisc. e P. IVA 02532230410 a tale atto legittimato in virtù del decreto del Sindaco n. 8 del 27.05.2021, conservato in atti;
- ... il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di e come tale legale rappresentante dell’Associazionecon sede in codice fiscale

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto della concessione

Il Comune di Vallefoglia, come sopra costituito e rappresentato, concede alla Associazione con sede in, che, come sopra costituita e rappresentata, accetta, l’uso e la gestione dell’immobile comunale denominato “Teatro-ex Cinema Branca” sito in Comune di Vallefoglia, località Sant’Angelo in Lizzola, Viale Dante Alighieri n. 12, 14, 16 e 18 contraddistinto al Catasto Fabbricati al F. 12, part. n. 850 sub 3, per lo svolgimento di attività teatrali/musicali/sociali.

La concessione in oggetto comprende quindi:

a) la gestione tecnica dell’immobile così composto:

Piano terra:

- spazio palcoscenico e platea con capienza massima 150 posti;
- cucina;
- servizi;

Soppalco:

così come meglio risulta dalla planimetria allegata: All. A);

b) la gestione delle attività teatrali/cinematografiche/musicali/sociali/ricreative da realizzarsi all’interno dell’immobile a patti termini e condizioni di seguito specificati all’art. 3 (Programmazione e utilizzo dei locali).

ART. 2 – Durata

La concessione avrà durata di anni due con inizio dal e termine il..... Al termine del periodo di affidamento le strutture di proprietà pubblica dovranno essere restituite al Comune nella loro piena integrità. Entrambe le Parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento e con decisione motivata dal contratto, con un preavviso da darsi, da una parte all’altra, di almeno 1 mese, da comunicare a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC).

Nel caso di revoca del contratto da parte dell’Amministrazione Comunale, o di recesso da parte del gestore, così come nel caso di cessazione del rapporto alla scadenza del contratto, il Comune di Vallefoglia non subentrerà al Concessionario negli impegni da questo assunti

e nei rapporti giuridici ancora in corso, declinando fin d'ora qualsiasi responsabilità in proposito.

ART. 3 - Programmazione e utilizzi dei locali

Il Concessionario si impegna ad assicurare, in piena autonomia, in proprio, con proprio personale dipendente o con propri associati e collaboratori, la programmazione per le singole rappresentazioni teatrali/musicali secondo le modalità e le indicazioni contenute nel progetto presentato dal Concessionario stesso.

Il servizio teatrale offerto dovrà contenere in ogni caso almeno sei spettacoli all'anno.

Il Concessionario dovrà presentare all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio del periodo di gestione, una relazione programmatica dell'attività che si impegna a svolgere, nonché dei costi da sostenere; dovrà altresì presentare una relazione finale sulla gestione teatrale/cinematografica/musicale/sociale per le finalità istituzionali di controllo da parte dell'Ente.

Deve inoltre risultare ogni altra attività collaterale promossa autonomamente dal gestore nell'ambito della concessione.

ART. 4 – Oneri ed obblighi a carico del gestore

Tutti gli obblighi inerenti e conseguenti alla presente concessione, previsti dalla vigente normativa, sono a carico del Concessionario, che dovrà in particolare provvedere alla gestione dell'immobile comunale sulla base del programma presentato e approvato dall'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario è inoltre obbligato a riservare all'Amministrazione l'utilizzo dell'immobile per lo svolgimento di manifestazioni organizzate direttamente e/o patrocinate, secondo quanto specificato al successivo art. 9 (Utilizzo della struttura da parte dell'Amministrazione Comunale).

Il Concessionario dovrà inoltre:

1. garantire il pieno e regolare funzionamento della struttura, secondo quanto disposto dalle leggi e disposizioni regolamentari relativi all'esercizio di tali strutture;
2. assumere a proprio carico ogni responsabilità verso i propri dipendenti / collaboratori / associati;
3. sollevare il Comune di Vallefoglia da qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi durante la gestione dell'attività oggetto del contratto;
4. indicare il nominativo del referente che mantenga costanti contatti con il Comune di Vallefoglia.

Il Concessionario si dovrà munire di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT), e per eventuali danni ai beni in uso avente le seguenti caratteristiche minime:

Massimale non inferiore a €. 1.500.000,00 per sinistro e per danni a cose o persone.

Per ogni altra responsabilità riferita alla custodia dei locali si fa riferimento al Codice Civile.

Resta esclusa l'assicurazione dell'immobile per i rischi dell'incendio e assimilabili la cui copertura rimane a carico dell'Amministrazione Comunale.

Saranno a totale carico del Concessionario le spese relative alle utenze elettriche, idriche ed assimilabili.

Art. 5 – Manutenzione Ordinaria e Straordinaria

Il Concessionario dovrà mantenere la struttura nelle migliori condizioni di sicurezza, igiene, decoro, fruibilità e conservazione e restituirla alla fine della concessione in perfetto ordine e nelle medesime condizioni in cui fu ricevuta, salvo il normale deterioramento dovuto a corretto uso; dovrà altresì provvedere all'idoneo ripristino degli eventuali danni arrecati alla

struttura e ai suoi arredi da parte degli utenti durante le giornate di utilizzo, e garantire la regolare, corretta ed adeguata pulizia dei locali.

Il Concessionario dovrà sostenere le spese relative a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria necessari per il mantenimento della idoneità della struttura consegnata nelle migliori condizioni per l'uso a cui essa è destinata.

Rimane invece a carico dell'Amministrazione Comunale la manutenzione straordinaria dell'immobile, così come meglio specificato al successivo articolo 8 (Oneri a carico dell'amministrazione comunale).

ART. 6 – Divieti per il Concessionario

Il Concessionario è fatto divieto di: destinare i beni ad uso diverso da quello cui sono destinati cedere o sub concedere in tutto o in parte la gestione, pena l'immediata decadenza dall'affidamento;

- eseguire qualunque tipo di lavoro non espressamente autorizzato dall'Amministrazione.

Il Concessionario è consapevole che la struttura ha una capienza fino a 150 posti. E' pertanto fatto obbligo al gestore garantire che nella struttura non accedano persone in numero maggiore: eventuali sanzioni causa l'inosservanza di tale prescrizione saranno poste integralmente a carico del gestore che risulta unico responsabile del corretto adempimento di tale obbligo. Il Concessionario dovrà altresì rispettare le vigenti regolamentazioni in materia di inquinamento acustico ed in caso di ottenimento di deroga dai competenti uffici comunali, accertare il rispetto dei limiti massimi previsti dall'autorizzazione comunale.

ART. 7 - Modifiche e migliorie

Nessuna modifica o trasformazione della struttura è consentita al Concessionario senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario potrà provvedere, a proprie spese, a dotare la struttura di attrezzature ed arredi ulteriori rispetto a quelli già in dotazione, potrà effettuare interventi di valorizzazione ed investimenti finalizzati all'innovazione tecnologica per una maggiore funzionalità della struttura.

ART. 8 – Oneri a carico dell'Amministrazione comunale

Sono a carico dell'Amministrazione comunale gli oneri relativi a:

- interventi di straordinaria manutenzione;
- copertura assicurativa dell'immobile per i rischi dell'incendio e assimilabili.

ART. 9 – Utilizzo della struttura da parte dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto ad utilizzare la struttura per lo svolgimento di attività istituzionali o per manifestazioni ed eventi, nonché per lo svolgimento di ulteriori rappresentazioni teatrali o musicali dalla stessa organizzati o patrocinati dal Comune, compatibilmente con l'organizzazione della Associazione.

Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Concessionario modalità e tempi di svolgimento delle iniziative e manifestazioni che intende promuovere o patrocinare, garantendo comunque un congruo preavviso di almeno 7 giorni.

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì il diritto a far utilizzare la struttura all'Istituto Scolastico per attività varie, previa comunicazione al gestore.

ART. 10 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

Il Comune di Vallefoglia si riserva di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del Concessionario stesso di tutte le disposizioni contenute

nella presente convenzione, senza che ciò comporti eliminazione o diminuzione di responsabilità per il gestore stesso.

Qualora dal controllo effettuato, il servizio dovesse risultare non conforme a quanto stabilito nella presente convenzione, il Concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare gli inadempimenti. Nel caso di mancata ottemperanza, o nei casi di particolare gravità, si procederà alla risoluzione dell'affidamento stesso.

ART. 11 – Rapporti economici

Il soggetto concessionario corrisponde all'Amministrazione un canone forfettario di €. 300,00 per tutta la durata dell'affidamento. Tale somma potrà essere detratta direttamente dal Settore Finanziario al momento del pagamento del contributo concesso dall'Amministrazione Comunale a sostegno della gestione del teatro e delle attività musicali, sociali.

L'Amministrazione eroga, a sostegno della gestione, al soggetto concessionario, un contributo complessivo forfettario pari ad €. 300,00 per tutta la durata dell'affidamento.

I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza della presente convenzione sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136.

Il concessionario ha l'obbligo di comunicare a questo Comune, tempestivamente e pena la nullità assoluta del presente atto, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 12 – Risoluzione della convenzione

Il concessionario ed i propri dipendenti/collaboratori sono tenuti al rispetto della presente convenzione oltre che all'osservanza delle indicazioni impartite in forma scritta dai competenti uffici comunali durante lo svolgimento del servizio.

Il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto, secondo le procedure delle Leggi vigenti, per una delle seguenti cause:

- a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali da parte del Gestore;
- b) inadempienze gravi del servizio;
- c) mancata stipula delle previste assicurazioni;
- d) condotte del gestore o dei suoi dipendenti/collaboratori, che costituiscano indirettamente o direttamente gravi violazioni di legge o regolamenti ovvero mancata ottemperanza alle ordinanze o alle prescrizioni delle autorità comunali;
- e) cessione totale o parziale degli obblighi derivanti dalla presente convenzione senza il consenso del Comune, secondo quanto previsto al successivo art. 13 (Cessione della convenzione).

ART. 13 - Cessione della convenzione

E' vietato al Concessionario di cedere ad altri la gestione dell'immobile pena l'immediata risoluzione della convenzione.

In caso di violazione al presente articolo, nonché nel caso di infrazione alle norme della presente convenzione da parte del sub-concessionario, unico responsabile verso il Comune di Vallefoglia e verso i terzi sarà esclusivamente il Concessionario.

ART. 14 - Codice di Comportamento e Disciplina per la prevenzione della corruzione

L'Associazione dovrà accettare ed attenersi personalmente e tramite il personale preposto agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal "Codice di Comportamento" così come definito dal Decreto del Presidente della Repubblica del 16 Aprile 2013 n° 62 e dal "Codice di Comportamento" del Comune di Vallefoglia approvato con deliberazione della

Giunta Comunale n° 9 del 30.01.2014 consapevole che la violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto.

Infine, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il Concessionario – sottoscrivendo la presente convenzione – attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 15 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e del RGDP – UE – 2016/679, tutti i dati comunicati dai contraenti, o di cui verranno comunque a conoscenza nell'esecuzione della convenzione, saranno raccolti e trattati su supporti cartacei o informatici nel pieno ed integrale rispetto della normativa vigente, in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza. Il loro utilizzo è unicamente finalizzato all'adempimento della presente convenzione/contratto, con tassativa esclusione di ogni diverso utilizzo.

Il concessionario con la sottoscrizione della presente convenzione, sulla base dell'art. 28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD – UE – 2016/679), viene nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali che gli verranno consegnati dall'amministrazione comunale in esecuzione della presente convenzione.

Il concessionario nell'esecuzione del contratto e nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento, dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003), anche con riferimento alle norme sull'adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.

Per il Comune di Vallefoglia
Il Responsabile Settore 2

.....

Per l'Associazione
Il Legale Rappresentante

.....